

Allegato " B " al n. 28.128/11.544 di repertorio notaio  
Mattia D'Amato

#### STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Scopi

**Art. 1** - E' costituita con sede legale in Milano Foro Buonaparte n.65, una associazione fra le imprese operanti nel settore della selezione, della commercializzazione e della installazione di tende da esterno, di tende da interno, di schermature solari, di tessuti e tendaggi tecnici e decorativi, di arredo per esterno, di accessori e complementi d'arredo, di sistemi di comando e automazione denominata


**"APPS - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI  
DELLA PROTEZIONE SOLARE".**

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2** - L'Associazione è fondata su basi democratiche, non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente e ha lo scopo di tutelare e valorizzare gli interessi professionali, culturali, economici e tecnici della categoria e degli Associati, anche nei confronti di terzi.

L'Associazione si propone quindi di:

- a) comunicare, informare e formare gli Associati dei contenuti tecnici, normativi, legislativi di interesse per il settore anche attraverso corsi di formazione e qualificazione professionale loro destinati;
- b) provvedere allo studio e alla collaborazione con enti pubblici e privati volti alla risoluzione dei problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale riguardanti gli Associati e la categoria;
- c) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati che possano interessare l'attività degli Associati e diffonderle agli stessi;
- d) diffondere la conoscenza e la pubblicazione di temi, argomenti, informazioni utili a qualificare le attività degli Associati quando necessario alle finalità dell'Associazione;
- e) promuovere, rappresentare e sostenere iniziative a scopo culturale nell'interesse degli Associati;
- f) promuovere collaborazioni con le aziende di produzione e fabbricazione per facilitare ogni utile sinergia volta a valorizzare presso il consumatore/cliente le qualità dei prodotti proposti e le professionalità rappresentate dagli Associati;
- g) fornire assistenza agli Associati, favorire e coordinare la collaborazione fra i medesimi;
- h) stabilire e sviluppare contatti con associazioni di interesse per le attività degli Associati;
- i) promuovere e predisporre forme di assicurazione e tutela a favore degli Associati e dei loro collaboratori così come ogni altra utile convenzione o accordo quadro;
- j) assumere e compiere le iniziative atte a raggiungere gli scopi associativi, nonché assolvere tutti quei compiti che



le fossero demandati per legge;

k) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli Associati promuovendo lo sviluppo professionale economico, sociale e tecnico, rappresentandoli nei confronti di terzi.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà utili e/o opportune.

L'Associazione potrà infine affiliarsi ad enti o associazioni nazionali ed internazionali.

#### Associati

**Art. 3** - Possono far parte dell'Associazione le società di capitali o di persone nonché le imprese individuali, con sede legale nel territorio italiano, che svolgono attività nel settore della selezione, della commercializzazione e della installazione di tende da esterno, di tende da interno, di schermature solari, di tessuti e tendaggi tecnici e decorativi, di arredo per esterno, di accessori e complementi d'arredo, di sistemi di comando e automazione.

Con la domanda di ammissione tutti gli Associati si impegnano al rispetto del presente statuto e del regolamento nonché ad astenersi dallo svolgere attività contrarie agli obiettivi e alle finalità dell'Associazione.

L'aspirante Associato dovrà compilare la domanda di iscrizione all'Associazione allegando una visura camerale con data non oltre i tre mesi attestante l'attività espletata. È lasciata facoltà al Consiglio Direttivo domandare ogni altro documento ritenuto utile per una coerente valutazione. Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo; la decisione dovrà essere adottata conformemente alle norme deontologiche e statutarie.

**Art. 4** - Gli associati si obbligano:

- a) a partecipare alla vita associativa;
- b) a osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) a corrispondere le quote associative, nonché gli eventuali contributi straordinari che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare ai sensi della lettera b) dell'articolo 16;
- d) ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione, gli Associati dovranno dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni dello statuto e del regolamento e gli obblighi in essi previsti.

**Art. 5** - La qualità di associato si perde per:

- a) cessazione dell'attività imprenditoriale;
- b) fallimento dichiarato;
- c) esclusione deliberata dall'Assemblea generale a carico di quegli Associati che abbiano contravvenuto alle delibe-

razioni degli organi dell'Associazione o che per la loro moralità ed etica professionale abbiano leso lo spirito del presente statuto e l'interesse dell'Associazione;

d) recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo equipollente avente data certa da inviare almeno tre mesi prima del 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. E' escluso il recesso in forma verbale. Il recesso diverrà effettivo al termine del suddetto anno;

e) morosità: l'associato moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo equipollente avente data certa, a mettersi in regola nei pagamenti e soltanto trascorso un mese da detto invito e sempre che l'associato si mantenga inadempiente, il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la morosità e proporre l'esclusione dell'Associato all'Assemblea generale.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.

L'Associato che perde la qualità di associato come esplicitato ai punti a), b), c), d) ed e) è tenuto al pagamento dei contributi fino alla scadenza dell'anno in cui continua a far parte dell'Associazione. Gli Associati che cessano di far parte dell'Associazione per qualsiasi motivo, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non possono più fregiarsi del nome "Socio di APPS - Associazione Italiana Professionisti della Protezione Solare" né utilizzare il logo dell'Associazione.

#### Organi associativi

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e due Vice Presidenti;
- d) il Collegio dei Revisori se nominato dalla assemblea;
- e) il Collegio dei Probiviri se nominato dalla assemblea.

#### Assemblea Generale


Art. 7 - L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutti gli Associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi.

Gli associati non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

Ogni Associato può farsi rappresentare da un altro associato conferendogli delega scritta. Ogni Associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

A ogni Associato è attribuito un voto in assemblea.

Convocazione dell'assemblea generale



**Art. 8** - L'Assemblea è convocata dal Presidente:

a) una volta all'anno, al massimo entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio;

b) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati che complessivamente siano portatori di almeno un decimo dei voti spettanti a tutti gli Associati. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa;

c) l'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica, inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione, purché siano stati iscritti nel libro degli Associati, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica;

d) l'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno e ora, per la prima e la seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

\* sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

\* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

\* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario nominato dall'assemblea.

Costituzione, attribuzioni e  
deliberazioni dell'assemblea generale

**Art. 9** - L'Assemblea è presieduta da un associato scelto dagli associati presenti in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita quando

siano presenti in proprio o per delega almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati.

Fatta eccezione per quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti degli Associati, fatta salva in ogni caso la facoltà per gli associati che lo desiderino di far constatare dal verbale il proprio voto o la propria astensione. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e da un segretario eletto dall'Assemblea.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.


Spetta all'Assemblea:

- a) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b) approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente;
- c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori;
- f) ratificare l'ammontare delle quote associative e dei contributi straordinari associativi proposti dal Consiglio Direttivo;
- g) modificare il presente statuto;
- h) sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

#### Consiglio Direttivo

**Art. 10** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei a dieci membri, secondo il numero determinato dall'assemblea al momento della nomina.

I consiglieri restano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso di cessazione di un Consigliere lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti; così vale per ogni sostituzione successiva. Se le sostituzioni sono superiori a tre, i Consi-



glieri restanti devono convocare l'Assemblea per una nuova Assemblea Elettiva.

I Consiglieri che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta e inoltre ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi solo quelli che la legge e il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) delibera sul programma di attività sociale e adotta i provvedimenti all'uopo necessari;
- b) redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione sull'attività associativa;
- c) propone all'Assemblea generale modifiche al regolamento interno per l'ordinamento dell'attività associativa;
- d) propone le quote associative annue ed eventuali contributi straordinari, ai sensi della lettera b), dell'articolo 16.

Tali deliberazioni dovranno però essere portate all'attenzione della prima assemblea per la loro ratifica;

e) elegge nel proprio seno il Presidente e i due Vicepresidenti;

f) delibera sulle domande di ammissione.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni a taluno dei suoi componenti, fissando i limiti della delega, nominare e revocare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nonché rappresentanti presso uffici, enti e organizzazioni pubbliche e private.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Resta salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

**Art. 11** - Il Consiglio si riunisce nella sede dell'associazione o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

E' consentito l'uso della video conferenza tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Il Presidente, sentito il parere vincolante dei Consiglieri, può far assistere gli Associati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto o di intervento.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo telefax o posta elettronica da spedirsi a tutti i Consiglieri e Revisori almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e, in

caso di urgenza, con telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da un Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

#### Presidente

**Art. 12** - Il Presidente rappresenta l'Associazione e sovrintende all'andamento della stessa. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica quanto il Consiglio; può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi. Egli convoca e presiede il Consiglio, rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi e in giudizio. Il Presidente, oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli del presente statuto, provvede all'esecuzione delle delibere degli organi associativi.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni da uno dei Vice presidenti eletti dal Consiglio. La presenza del Vicepresidente comprova a ogni effetto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

#### Collegio dei Revisori

**Art. 13** - Il Collegio dei Revisori se eletto dalla assemblea è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati. Spetta altresì direttamente all'Assemblea la nomina, tra i Revisori designati, del Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte; esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale.

Il Collegio può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Delle riunioni del Collegio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio resta in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

#### Collegio dei Proviviri

**Art. 14** - L'Assemblea dell'Associazione qualora venga nominato il collegio nomina il Presidente del Collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi e due supplenti;



almeno uno dei membri effettivi del Collegio deve essere scelto tra persone non socie e competenti in materia.

Il Collegio è competente a dirimere tutte le controversie che possano sorgere tra gli Associati e tra questi, l'Associazione ed i suoi organi, o quelle che abbiano per oggetto l'interpretazione delle clausole del presente statuto. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Alle sedute del Collegio parteciperà anche il Presidente del Consiglio Direttivo o persona delegata dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio resta in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

#### Patrimonio ed Entrate

**Art. 15** - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dai beni immobili che, a qualsiasi titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;
- 2) dai fondi di riserva eventualmente costituiti con le varie eccedenze attive.

Ogni anno deve essere fatto e conservato in apposito libro, un regolare inventario del patrimonio sociale.

**Art. 16** - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi straordinari che il Consiglio Direttivo ritenesse necessari ed indispensabili richiedere agli Associati, per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- c) dalle somme ricevute per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- d) dai proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

#### Bilancio

**Art. 17** - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dovranno essere presentati all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

**Art. 18** - Le eventuali eccedenze attive di bilancio saranno destinate alle attività deliberate dall'Assemblea degli Associati e dovranno essere conformi alle finalità ed agli scopi del presente Statuto.

#### Modificazioni statutarie

**Art. 19** - Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'assemblea costituita da tanti associati rappresentanti la maggioranza dei voti loro spettanti, in regola con quanto previsto dall'articolo sette del presente statuto. Essa delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti.

#### Scioglimento dell'Associazione

Art. 20 - Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

#### Regolamento interno

Art. 21 - L'assemblea generale potrà redigere e approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto è necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione, nel rispetto dello statuto. La vigilanza sul rispetto del regolamento sarà demandata al Consiglio Direttivo; in caso di violazione il Presidente del Consiglio Direttivo prenderà immediatamente dei provvedimenti.

#### Disposizioni Generali

Art. 22 - Gli organi e i funzionari dell'Associazione hanno l'obbligo del segreto, secondo la legislazione vigente, sulle notizie che loro pervengono dagli Associati circa la situazione ed importanza delle loro imprese e su ogni altra informazione avente carattere riservato. Le informazioni possono essere utilizzate solo in forma collettiva e riassuntiva nell'interesse della categoria.

#### Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Art. 23 - Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e di quelle contenute in norme speciali in materia di Associazioni.

F.TO LORENZINI MAURILIO

F.TO FORLANI LUCA

F.TO MARCO RAGGINI

F.TO FOSSATI ALBERTO

F.TO LORENZO MONGUZZI

F.TO ANDREINI MASSIMO

F.TO ZAMUNER RENZO

F.TO MARCO MIRANDA

F.TO MATTIA D'AMATO NOTAIO

Copia conforme all'originale

Carugate - 4 SET. 2017

